Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, [Data]

Destinatari:
Governi cantonali

Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi: apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 13 aprile il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione relativa alla legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LPDA) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

La consultazione si concluderà il **31 luglio 2022.**

Al momento dell'acquisto di un biglietto aereo vengono raccolti diversi dati relativi al passeggero. Questo set di dati, conosciuto a livello internazionale come «Passenger Name Record» (PNR), contiene ad esempio il nome e l'indirizzo del passeggero così come altre informazioni relative al suo bagaglio e alle modalità di pagamento. Le imprese di trasporto aereo hanno bisogno di questi dati nell'ambito della prenotazione di voli e del check-in.

Numerosi Stati, tra cui USA, Canada, Regno Unito e gli Stati membri dell'UE, hanno riconosciuto il potenziale del PNR e utilizzano da diversi anni tali dati per combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità.

Anche la Svizzera deve poter utilizzare il PNR. La legge sui dati dei passeggeri aerei costituisce la necessaria base legale. Trattando tali dati, la Svizzera attribuisce grande importanza a una maggiore sicurezza, adempiendo così i propri impegni internazionali.

Le imprese di trasporto che operano voli da o verso la Svizzera sono tenute a trasmettere i dati dei passeggeri aerei al servizio competente (Unità d'informazione sui passeggeri aerei, UIP), collocato in seno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), in due fasi distinte definite dalla legge. Le violazioni di quest'obbligo di comunicazione sono soggette a sanzioni.

Le imprese di trasporto aereo possono trasmettere, dalla Svizzera, i dati dei passeggeri aerei alle autorità del Paese di destinazione del volo soltanto se un trattato internazionale stipulato dalla Svizzera lo prevede. Il Consiglio federale può concludere tali trattati unicamente con gli Stati che garantiscono una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera.

Non appena giungono all'UIP, i dati vengono confrontati con i dati contenuti nei sistemi di informazione di polizia al fine di identificare, al momento della loro entrata in Svizzera o dell'uscita dal Paese, le persone sospettate o accusate di pianificare o di aver commesso un reato terroristico o un altro reato grave. Le eventuali corrispondenze sono comunicate, dopo una verifica manuale, alle competenti autorità (di perseguimento penale) della Confederazione e dei Cantoni che adotteranno in seguito le necessarie misure.

I dati dei passeggeri aerei sono pseudonimizzati automaticamente trascorsi sei mesi dalla loro registrazione e cancellati dopo cinque anni.

La metà dei collaboratori che presteranno servizio presso l'UIP saranno distaccati dai Cantoni che si faranno carico dei relativi costi. Questo assetto tiene conto del fatto che l'UIP opera in larga misura al servizio delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Vi invitiamo a esprimervi in merito all'avamprogetto e alle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo.

La documentazione in consultazione è disponibile all'indirizzo: Procedure di consultazione in corso (admin.ch).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel parere i recapiti delle persone di contatto competenti cui rivolgere eventuali domande. Per domande ed eventuali informazioni è a Vostra disposizione Marianne Weber (tel. 058 465 52 28).

Ringraziandovi per l'interesse e la preziosa collaborazione vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale